

## **Cosa devi fare se hai preso la residenza in Italia e sei in possesso di una patente di guida estera.**

### **PATENTE NON COMUNITARIA**

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli la cui patente abilita fino ad un anno dall'acquisizione della residenza.

Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l'abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l'Italia.

Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a dicembre 2009):

Conversione permessa a tutti i cittadini:

Albania (fino al 15 agosto 2014) dettagli:	Lussemburgo
Algeria	Macedonia
Argentina	Malta
Austria	Marocco
Belgio	Moldova
Bulgaria	Norvegia
Cipro	Paesi Bassi
Croazia	Polonia
Danimarca	Portogallo
El Salvador (fino al 19 settembre 2014) dettagli:	Principato di Monaco
Estonia	Repubblica Ceca
Filippine	Repubblica di Corea (Corea del Sud)
Finlandia	Repubblica Slovacca
Francia	Romania
Germania	San Marino

Giappone	Slovenia
Gran Bretagna	Spagna
Grecia	Svezia
Irlanda	Svizzera
Islanda	Taiwan
Lettonia	Tunisia
Libano	Turchia
Liechtenstein	Ungheria
Lituania	Uruguay (fino al 12 dicembre 2014) dettagli:

Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:

Canada (personale diplomatico e consolare)

Cile (personale diplomatico e loro familiari)

Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)

Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

### **PATENTE COMUNITARIA**

Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.

Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).

Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.

## **Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?**

Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede:

- di compilare il modello TT 2112
- attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
- portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
- allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato

Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.

## **La differenza tra la procedura di conversione e di riconoscimento per una patente estera(comunitaria)**

Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente italiana.

Nell'operazione di riconoscimento, invece, il conducente rimane in possesso dell'abilitazione di guida originale alla quale viene applicato un tagliandino adesivo che la identifica nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Per la procedura di conversione si può far riferimento alla procedura già illustrata. Per il riconoscimento bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione e seguire i passi che qui riportiamo:

- compilare il modello TT 746

- attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 14,62 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
- presentare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
- autocertificare la propria residenza in Italia
- se secondo la normativa italiana la patente è scaduta, allegare un certificato medico in bollo con fotografia rilasciato da un medico abilitato.